

A TUTTE LE IMPRESE

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

ANIASA

Associazione Nazionale
Industria dell'Autonoleggio
e Servizi Automobilistici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione delle Agenzie
di Recapito Espressi

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPOST

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Riforma del mercato del lavoro - Incontro Governo Parti Sociali del 12 marzo 2012.

Si è svolto lunedì 12 marzo u.s. il previsto incontro tra le parti sociali ed il Ministro del lavoro che ha avuto ad oggetto, in particolare, il tema degli ammortizzatori sociali.

Il Ministro, prima di illustrare la proposta di riforma degli ammortizzatori sociali, ha voluto confermare la volontà del Governo di addivenire ad una conclusione del confronto entro la fine del mese di marzo, manifestando l'auspicio di raggiungere un'intesa sui contenuti della riforma con tutte le parti.

Gli obiettivi cui tende la riforma degli ammortizzatori sociali - ha detto il Ministro Fornero - sono: la riduzione strutturale del tasso di disoccupazione al 5%; il riequilibrio degli squilibri territoriali nord-sud; la riduzione degli sprechi anche attraverso un miglior coordinamento dell'intervento dello Stato e delle Regioni.

Il Ministro ha, quindi, illustrato le linee di riforma di alcuni istituti contrattuali per l'ingresso nel mercato del lavoro, soffermandosi, in particolare sull'apprendistato e sul contratto a termine. Mentre sul contratto di apprendistato si è limitata a richiamarne il ruolo di contratto "dominante" per l'ingresso nel mercato del lavoro, sul contratto a termine ha confermato l'intenzione di elevare la contribuzione per il finanziamento della disoccupazione, precisandone, per la prima volta, l'entità: 1,4%. Questa aliquota aggiuntiva dovrebbe applicarsi a tutti i contratti a tempo determinato con esclusione dei lavoratori assunti in sostituzione con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non è, invece, certa l'applicabilità ai contratti stagionali. Confindustria ha espresso le proprie riserve sulla misura della contribuzione aggiuntiva ed ha confermato il principio secondo cui, dall'ambito di applicazione, devono senz'altro essere esclusi quei contratti a termine che non possono essere in alcun modo ricondotti nell'ambito della "cattiva flessibilità", tra i quali vanno certamente ricompresi quelli sottoscritti per ragioni di stagionalità.

Va precisato che in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato si avrà una restituzione dell'aliquota aggiuntiva versata (1,4%), per un massimo di 6 mensilità.

La restituzione sarebbe subordinata al superamento del periodo di prova eventualmente pattuito.

Il Ministro ha, quindi, illustrato la proposta relativa alla nuova "assicurazione per l'occupazione" che dovrebbe sostituire l'attuale assicurazione contro la disoccupazione, precisando i tempi per il passaggio dalla attuale regolamentazione alla nuova disciplina, anche con riferimento all'istituto della mobilità.

L'assicurazione sociale per l'impiego verrebbe estesa agli apprendisti, a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori delle Amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro non a tempo indeterminato. L'aliquota per l'assicurazione sarebbe prevista in misura pari a 1,3% per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e graverebbe su tutti i datori di lavoro.

I requisiti per accedere al beneficio rimarrebbero inalterati (2 anni di anzianità assicurativa con almeno 52 settimane nell'ultimo biennio) mentre la durata massima dovrebbe essere di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età.

La nuova assicurazione dovrebbe prevedere l'eliminazione del cosiddetto "massimale basso" (931,28 euro) mentre dovrebbe rimanere in vigore il "massimale alto" (1.119,32 euro) sempre con rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi. In conseguenza di ciò il trattamento di disoccupazione verrebbe definito in base a scaglioni di reddito, secondo i seguenti criteri: un importo pari al 70% della retribuzione, fino ad un massimo di 1.250 euro (rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi), cui si aggiungerebbe un importo pari al 30% per la parte di retribuzione superiore a 1.250 €, ma nel rispetto del massimale. Va precisato che la retribuzione di riferimento sarà calcolata con riferimento all'intero periodo biennale di contribuzione.

L'importo dell'indennità subirebbe un primo abbattimento del 15% dopo i primi 6 mesi e un eventuale ulteriore abbattimento del 15% dopo altri 6 mesi di disoccupazione.

I periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospenderebbero il trattamento della disoccupazione, con ripresa alla fine del periodo di lavoro (ai fini dell'applicazione del decalage), mentre periodi di lavoro superiori a 6 mesi faranno ripartire "ex novo" il trattamento (in presenza dei requisiti contributivi).

Viene introdotto un "contributo di licenziamento" da versare all'Inps all'atto del licenziamento (solo per i rapporti a tempo indeterminato). Tale contributo verrebbe determinato in misura pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine). Si applicherebbe, altresì, agli apprendisti nei casi diversi dalle dimissioni e, quindi, anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato.

Verrebbe modificata l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Per beneficiarne sarebbe necessario attestare 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi mentre, per quanto concerne l'importo, l'indennità sarebbe calcolata come la disoccupazione ordinaria.

La durata dovrebbe essere pari ad un numero di settimane eguale alla metà delle settimane di contribuzione risultanti negli ultimi 12 mesi.

Il Ministro ha precisato che la riforma imporrà anche l'abrogazione dell'indennità di mobilità; degli incentivi per iscritti nelle liste di mobilità ; della disoccupazione nei casi di sospensione; della disoccupazione per apprendisti; dell'importo "una tantum" previsto a favore dei lavoratori in contratto di collaborazione.

Per quanto concerne la cassa integrazione guadagni straordinaria il progetto di riforma prevede l'eliminazione della causale per cessazione di attività e l'eliminazione del rimborso relativo alla quota di TFR (maturato durante la sospensione) in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza ripresa di attività.

Sulla cassa integrazione guadagni ordinaria non sono previste modifiche, per quanto attiene il settore industria, mentre con riferimento ad altri settori il progetto del governo prevede la possibilità di realizzare, anche attraverso forme di bilateralità, misure di integrazione al reddito per crisi di carattere temporaneo.

La riforma è destinata ad entrare in vigore dopo un periodo transitorio che il Ministro, modificando le precedenti indicazioni, ha ridotto in misura sensibile, indicando la data del 2015 come momento del passaggio "a regime" della riforma. Durante la fase transitoria aumenterebbero la durata e la misura dei trattamenti di disoccupazione e, nel contempo, diminuirebbero durata e trattamento della indennità di mobilità.

La durata della disoccupazione, per lavoratori di età inferiore a 55 anni, dovrebbe essere di 8 mesi nel biennio 2013-2014, crescere nel 2015 a 10 mesi e stabilizzarsi a 12 nell'anno 2016.

Nel contempo, per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, la durata passerebbe dai 12 mesi del 2013, ai 14 del 2014, ai 16 del 2015 per stabilizzarsi a 18 nel 2016.

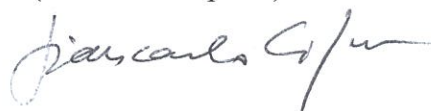
Anche per l'indennità di mobilità è previsto un graduale processo di riduzione per consentire una sostanziale "assimilazione" (sia delle durate che dei trattamenti) con l'indennità di disoccupazione. In sostanza nel periodo transitorio le durate della indennità di mobilità subirebbero un decalage che, a regime, consentirà di riconoscere un trattamento di disoccupazione per i lavoratori di età fino a 39 anni pari a 12 mesi, per i lavoratori di età compresa fra 40 e 49 anni pari a 24 mesi e di 36 mesi per i lavoratori di età superiore a 50 anni.

Il contributo specifico dello 0,30% e quello di attivazione della procedura di mobilità (art.5 legge 223/1991) dovrebbero rimanere in vigore limitatamente al periodo transitorio che a giudizio di Confindustria è stato ridotto eccessivamente anche in ragione della necessità di avviare un sistema di politiche attive più efficiente.

Non mancheremo di aggiornare sugli sviluppi della situazione.

Distinti saluti.

Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
(Giancarlo Cipullo)



MI/mf